

ACCORDO TERRITORIALE PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – SÜDTIROL PER L'ASSISTENZA SANITARIA

Premessa

Le parti premettono che:





- da tempo a livello locale si sono instaurate proficue e corrette relazioni industriali che hanno già portato alla stipulazione di diversi accordi territoriali e da ultimo all'accordo territoriale firmato il 20 giugno 2014;
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali stipulato il 17 aprile 2015, al titolo II, disciplina le relazioni sindacali a livello decentrato e il secondo livello di contrattazione;
- il settore degli studi professionali dispone, a livello nazionale, di un modello consolidato, apprezzato e ben funzionante per l'assistenza sanitaria gestito da parte di "C.A.DI.PROF." - "Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori degli Studi Professionali" (in seguito Cadiprof);
- Cadiprof ha il compito di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo Regolamento;
- il sistema sanitario pubblico della provincia autonoma di Bolzano è molto particolare e avanzato, coprendo già adesso la maggior parte delle prestazioni garantite da parte di Cadiprof a livello nazionale;
- l'accordo territoriale firmato il 20 giugno 2014 contiene, in considerazione della particolare situazione economica, amministrativa, linguistica e culturale della provincia autonoma di Bolzano, una manifestazione di interesse per una soluzione a livello locale sia per la previdenza complementare che per l'assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori dipendenti.
- è intenzione delle parti firmatarie di costruire e garantire una offerta aggiuntiva di prestazioni sanitarie integrative: quelle nazionali e quelle aggiuntive a livello locale sulla base dei fabbisogni e delle particolarità presenti;
- per tali ragioni si è valutata, nella gestione del Piano Sanitario Cadiprof, l'opportunità di una collaborazione con un gestore locale presente in maniera capillare su tutto il territorio che garantisce anche le necessarie competenze linguistiche (italiano, tedesco e ladino) per l'assistenza ai lavoratori dipendenti e ai datori di lavoro per le finalità della presente intesa;
- è stato analizzato in particolare il pacchetto delle prestazioni offerte a livello locale da parte di Mutual Help, una realtà presente in maniera capillare su tutto il territorio e la quale garantisce anche le necessarie competenze organizzative e linguistiche (italiano, tedesco e ladino) per l'assistenza ai lavoratori dipendenti e ai datori di lavoro per le finalità della presente intesa;

Tutto ciò premesso è stipulato presso la sede di Koinè e Confprofessioni Südtirol/Alto Adige a Bolzano – Via Lancia n. 8/A il presente accordo territoriale di secondo livello per la provincia autonoma di Bolzano - Südtirol:

tra

Confprofessioni Südtirol/Alto Adige, rappresentata dal Presidente Hanno Dissertori e dal vice Presidente Josef Tschöll;

Confprofessioni (Confederazione Italiana Libere Professioni) rappresentata dal Presidente Gaetano Stella e dal Consigliere delegato alla territorialità Marco Natali;

  e  
1

15/11/17

le Organizzazioni Sindacali Provinciali:

Asgb Commercio: rappresentata da Alexander Piras

Filcams Cgil/Agb: rappresentata da Maurizio Surian e Antonella Costanzo;

Fisascat SGBICISL: rappresentata da Ulrike Egger;

Uiltucs Uil - Trentino Alto Adige Südtirol: rappresentata da Walter Largher;

Titolo I – parte generale

Art. 1 - Sfera di applicazione e validità

Il presente accordo disciplina in maniera unitaria l'offerta aggiuntiva in materia di assistenza sanitaria integrativa per i soli datori di lavoro della provincia autonoma di Bolzano che applicano integralmente il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si applica il CCNL e l'accordo territoriale per i dipendenti degli Studi Professionali.

La durata del presente accordo è con decorrenza dal 1° luglio 2017 e scadenza al 31 dicembre 2019 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se nessuna delle parti firmatarie recede con comunicazione scritta e data certa rispettando un preavviso pari a sei mesi.

Le parti si impegnano ad apportare le necessarie modifiche alla presente intesa qualora dovessero intervenire modifiche legislative oppure da parte della contrattazione collettiva (nazionale o interconfederale nazionale e/o interconfederale territoriale) e di dare la massima diffusione a livello locale.

La premessa costituisce parte integrante delle presente intesa.

Titolo II – Assistenza sanitaria integrativa

Art. 2 – Prestazioni aggiuntive Mutual Help

Le parti convengono di allargare l'offerta delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di Cadiprof a favore dei lavoratori dipendenti con le prestazioni contenute nei pacchetti di Mutual Help (allegati 1 e 2), i quali sono stati scelti perché ritenuti idonei e aderenti alla particolare realtà del territorio sudtirolese. Cadiprof continua comunque a offrire l'attuale pacchetto delle prestazioni già oggi erogate direttamente a livello nazionale.

All'atto dell'iscrizione dei lavoratori questi, oltre a maturare il diritto alle prestazioni del Pacchetto famiglia, potranno scegliere il Piano Sanitario nazionale ovvero uno di quelli offerti da Mutual Help -A tal fine Cadiprof adeguerà la propria modulistica e la procedura di iscrizione.

Cadiprof e Mutual Help offrono dunque le seguenti prestazioni, una delle quali dovrà essere scelta da parte del lavoratore:

- a) Piano sanitario nazionale di Cadiprof secondo le condizioni e le procedure già in atto;
- b) Piano sanitario base di Mutual Help (contenuto nell'allegato 1) secondo l'offerta e la nuova procedura oggetto di apposita intesa;
- c) Piano sanitario aggiuntivo di Mutual Help (contenuto nell'allegato 2) secondo l'offerta e la nuova procedura oggetto di apposita intesa;

Seguirà apposita intesa tra Cadiprof e Mutual Help per gli aspetti gestionali relativi alle contribuzioni e alla loro ripartizione tra il Fondo Nazionale e il gestore locale (Mutual Help) nonché per disciplinare i rispettivi compiti nel ricevimento delle domande e nell'erogazione delle prestazioni ai lavoratori.

2

Stake Fork
S. M. S.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle prestazioni aggiuntive previste dalla presente intesa da parte di Cadiprof e di Mutual Help tutti i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con sede nella provincia autonoma di Bolzano e che applicano integralmente il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali.

Per coloro che non possono beneficiare delle prestazioni aggiuntive rimane fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del CCNL Studi Professionali 17 aprile 2015 e in materia di copertura da parte del nuovo piano di assistenza professionisti.

Art. 4 – contribuzione

La contribuzione prevista per i piani sanitari di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 della presente intesa è quella prevista dall'art. 13 del CCNL Studi Professionali.

Nel caso di scelta del piano sanitario aggiuntivo di cui al punto c) dell'art. 2 della presente intesa, alla contribuzione prevista dall'art. 13 del CCNL Studi Professionali è aggiunto un importo pari a 5 euro complessivi per 12 mensilità, di cui 2,50 euro a carico del datore di lavoro e 2,50 euro a carico del lavoratore.

Il versamento della contribuzione è effettuato dal datore di lavoro a favore di Cadiprof secondo le modalità stabilite dalla stessa e dal CCNL. Il datore di lavoro trattiene e versa a Cadiprof anche la contribuzione a carico del lavoratore, compresa la parte di Mutual Help.

Il corretto versamento delle quote e della contribuzione è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dalla presente intesa e dal piano sanitario scelto dal lavoratore.

La contribuzione a favore di Mutual Help è comunque da versare da parte del datore di lavoro a Cadiprof. Sarà poi conguagliata e riversata da parte di Cadiprof a Mutual Help secondo il contratto stipulato tra le stesse.

Rimangono in ogni caso applicabili le altre disposizioni dell'art. 13 CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali.

Art. 5 – Accesso alle prestazioni

Per ogni soggetto beneficiario il diritto alle prestazioni previste dalla presente intesa da parte di Cadiprof e/o Mutual Help sorgerà, comunque, dal 1° giorno del quarto mese successivo a quello dalla data di iscrizione a Cadiprof. Per coloro che sono già iscritti e rimangono iscritti a Cadiprof (punto a, artt. 2 e 4) continua a trovare applicazione la relativa disciplina del regolamento e del CCNL.

Le modalità di accesso alle prestazioni da parte dei lavoratori a Cadiprof e Mutual Help sono disciplinate dai rispettivi statuti e regolamenti e dal contratto stipulato tra Cadiprof e Mutual Help. Per le prestazioni scelte da parte del lavoratore che sono a carico di Cadiprof, l'erogazione avverrà direttamente secondo le modalità stabilite dalla stessa e già in vigore. Invece per le prestazioni erogate direttamente da parte di Mutual Help i lavoratori dovranno fare riferimento alle modalità e procedure previste dalla stessa.

Entrambe le Casse di assistenza sanitaria integrativa (enti erogatori dei servizi di assistenza sanitaria integrativa) informeranno i loro iscritti/aderenti sul proprio sito internet delle modalità di accesso alle prestazioni.

Art. 6 – Tavolo tecnico

Ogni possibile contrasto sull'interpretazione e applicazione della presente intesa sarà definito da un gruppo tecnico composto come segue:

- un rappresentante per ciascuna parte firmataria delle rappresentanze sindacali locali;
- due rappresentanti per la parte datoriale a livello territoriale (Confprofessioni Südtirol/Alto Adige);
- un rappresentante per Cadiprof;
- un rappresentante per Ebipro;

3

un rappresentante per Mutual Help.

Questi saranno nominati entro due mesi dalla data di firma della presente intesa dalle rispettive rappresentanze e/o organi. Il gruppo si riunirà almeno una volta all'anno per discutere le diverse tematiche relative alla presente intesa. Le decisioni sono prese con la maggioranza qualificata dei componenti.

Titolo III – Ente bilaterale di settore - EBIPRO

Art. 7 – EBIPRO - Istituzione di uno sportello territoriale

L'art. 3 del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali del 17 aprile 2015 consente alle parti, in attesa della costituzione degli enti bilaterali territoriali, di avviare articolazioni dell'Ente Bilaterale Nazionale, a livello territoriale, denominate sportelli, con compiti di promozione e gestione delle prestazioni che il C.C.N.L. delega alla bilateralità di settore.

In linea con quanto disposto dal CCNL apposito accordo definirà l'istituzione, le attività e il funzionamento dello sportello.

Bolzano, 24.03.2017

Letto, confermato e sottoscritto

Confprofessioni Südtirol/Alto Adige


**Confprofessioni
(Confederazione Italiana Libere Professioni)**

Filcams Cgil/Agb

Fisascat SGBCISL

Uiltucs Uil- Trentino Alto Adige Südtirol

Asgb Handel/Commercio



Allegati:

- 1) Pacchetto prestazioni Mutual Help (piano sanitario base)
- 2) Pacchetto prestazioni Mutual Help (piano sanitario aggiuntivo)